

SENTENZA

T.A.R. Lazio sez. II - Roma, 01/03/2021, n. 2424

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 825 del 2021, proposto dalla società Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tommaso Gulli n. 11;

contro

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

- Comune di Civitavecchia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Sbragaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia:

- del provvedimento prot. n. 25730 del 13.11.2020, con cui la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale, ha negato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, richiesta secondo il procedimento autorizzatorio semplificato di cui al capo II del D.p.r. 31/2017, per la realizzazione di una stazione radio base Wind Tre sulla Torre Fumi della Centrale Enel di Torrevaldaliga Nord (codice sito RX283), nel Comune di Civitavecchia;
- di ogni altro atto ad essa preordinato connesso e/o consequenziale ivi incluso all'art. 22, tabella B, punto 6.2, delle NTA del PTPR nel testo approvato con delibera del Consiglio Regionale del Lazio n. 5 del 2.8.2019, laddove dovesse ritenersi ancora preclusivo alla realizzazione dell'intervento progettato dalla ricorrente, dopo la

sentenza della Corte Costituzionale n. 240/2020 che ha annullato la suddetta delibera del Consiglio Regionale del Lazio n. 5 del 2.8.2019 di approvazione del PTPR.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Civitavecchia e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 60 c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2021, la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori, mediante collegamento da remoto ex art. 25 D.L. n. 137/2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, la società ricorrente, titolare di licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione sul territorio italiano per le tecnologie GSM (2G), UMTS (G3) e LTE (G4), ha impugnato il provvedimento prot. n. 25730 del 13.11.2020 con cui la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale ha rigettato l'istanza di autorizzazione paesaggistica prot. Suap Comune di Civitavecchia n. 19584 del 04.03.2019, avente ad oggetto l'installazione di un impianto di telefonia sulla parete della Torre Fumi della centrale ENEL Torrevaldaliga Nord, in catasto al NCEU di Civitavecchia al foglio (omissis), p.lla (omissis), ricadente:

a) nella cd. *"Zona nel comune di Civitavecchia che va dalla Torre Valdaligci alla località S. Agostino e fino alla macchia della cerreta"*, dichiarata di notevole interesse pubblico ex D.M. 26 Marzo 1975 ai sensi della legge 1497/39, sulla protezione delle bellezze naturali, dichiarazione successivamente inglobata nella *"Integrazione Delle Dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti la fascia costiera nei Comuni Di Santa Marinellà, Cerveteri, Ladispoli e Civitavecchia"* ex D.M. 21 Settembre 1984;

b) nella fascia del vincolo *ope legis* ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett a) D.lgs n. 42/2004 *"Costa del mare"*;

c) nella zona di cui all'art. 22 delle N.T.A. al P.T.P.R., definita *"Paesaggio Naturale"*.

In particolare, ad avviso dell'Autorità tutoria, l'installazione dell'impianto in parola, a prescindere dalla disciplina edilizia cui risulta subordinato, contrasterebbe con le previsioni di cui all'art. 22 delle N.T.A. al P.T.P.R., per come approvato dalla Regione Lazio con Delibera del Consiglio Regionale n. 5 del 02 agosto 2019, pubblicata sul BURL n. 13 del 13/02/2020, secondo cui nella zona in questione, qualificata come *"Paesaggio Naturale"* - a differenza di

quanto previsto dalla medesima disposizione normativa nel testo di cui Piano adottato dalla Giunta Regionale con le delibere del 25.07.2007 n. 556 e 21.12.2007, n. 1025 - non sarebbe consentita "l'installazione di impianti riceradiotrasmettenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3, comma 1, lett. e. 4), D.P.R. 380/2001)" (cfr. tabella B, punto 6.2. dell'art. 22 delle N.T.A. al norme di PTPR). Siffatte previsioni paesaggistiche, ritenute ostative all'installazione degli impianti *de quibus*, avrebbero potuto essere derogate esclusivamente previa attivazione della procedura di cui all'art. 18 ter della L.R. Lazio 24/1998, non avviata dalla società istante.

2. Il gravame risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.

"1. VIOLAZIONE DI LEGGE - ILLEGITTIMITA' DERIVATA PER INTERVENUTO ANNULLAMENTO DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO N. 5 DEL 2.8.2019 DI APPROVAZIONE DEL PTPR LAZIO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 22, Tabella b punto 6.2 -DEL P.T.P.R. VIOLAZIONE DEL DLG 42/04, ART. 146 - ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE- ECCESSO DI POTERE - ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA".

Il gravato diniego sarebbe illegittimo in quanto opposto in attuazione di una disposizione normativa paesaggistica successivamente annullata, con efficacia retroattiva dalla Corte Costituzionale - in uno a tutto il P.T.P.R. di cui alla delibera di approvazione del Consiglio Regionale n. 5 del 2.08.2019 - giusta sentenza n. 240/2020, emessa a definizione del giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ex art. 134 Cost.

- "II. VIOLAZIONE DI LEGGE -- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 22, TABELLA B PUNTO 6.2 DEL P.T.P.R. APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO

REGIONALE DEL LAZIO N. 5 DEL 2.8.2019VIOLAZIONE DEL DLG 42/04, ART. 146 - ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE- ECCESSO DI POTERE - ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA".

A differenza di quanto sostenuto dall'Amministrazione, la disposizione di cui al punto 6.2 della Tabella B relativa all'art. 22 delle N.T.A. al P.T.P.R. approvato dal Consiglio Regionale, ove correttamente interpretata, non sarebbe radicalmente ostativa alla realizzazione di qualsivoglia impianto di telecomunicazione, vietando piuttosto esclusivamente quelli idonei a pregiudicare la conservazione del cd. "*paesaggio naturale*".

La proposta della società ricorrente sfuggirebbe, quindi, al cono d'ombra della disposizione in esame, trattandosi di un modesto impianto, assimilato dalla normativa di settore alle opere di

urbanizzazione primaria (art. 86 D.l.gs. n. 259/2003), da ancorare alla parete della Torre Fumi della centrale ENEL Torrevaldaliga Nord esistente in loco, con conseguente irrilevanza del connesso impatto sui valori paesaggistici dell'ambiente circostante.

- "3. ILLEGITTIMITA' DERIVATA DALL'ART. 30 PUNTO 6.2 DEL P.T.P.R. DELLA REGIONE LAZIO - VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DELL'ART. 86 COMMA 3 DEL D.LGS. 1.8.2003 N. 259 - VIOLAZIONE DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA - TRAVISAMENTO ASSOLUTO DEI PRUSUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO".

Ove ritenuta radicalmente ostativa all'installazione di qualsivoglia impianto di telecomunicazioni, la disposizione di cui all'art. 22 delle N.T.A. al P.T.P.R. della Regione Lazio sarebbe illegittima stante la necessità che l'interesse pubblico alla tutela del paesaggio venga temperato con quello, parimenti pubblico, insito nella realizzazione di impianti di telefonia assimilati, ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7 DPR n. 380/2001.

3. La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale non si è costituita. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ha depositato con memoria di mera forma.

4. Il Comune di Civitavecchia, evocato in giudizio quale ente pubblico chiamato ad uniformarsi alle statuizioni dell'Autorità tutoria nell'ambito del procedimento autorizzatorio avviato dalla società ricorrente ex art. 87 D.lgs. n. 259/2003, ha resistito al gravame mediante articolate deduzioni difensive.

5. In occasione della camera di consiglio del 16 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto ex art. 25 D.L. n. 137/2020, la causa è stata trattenuta in decisione, con avvertenza di una possibile definizione della stessa ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

6. Il ricorso è fondato in accoglimento dell'assorbente censura di cui al primo motivo di gravame.

7. Ed invero, per come dedotto dalla società istante, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 240 del 17.11.2020, emessa a definizione di un giudizio per "conflitto di attribuzioni" promosso dal Mibact, ha annullato con efficacia retroattiva la delibera del Consiglio Regionale n. 5 del 2.08.2019, pubblicata sul BURC del 20.02.2020, n. 15, con cui la Regione Lazio ha approvato il P.T.P.R.

La disposizione paesaggistica di cui all'art. 22 delle N.T.A. al P.T.P.R., sostanzialmente adottata dalla Soprintendenza quale motivazione centrale del gravato diniego, è stata, quindi, caducata con efficacia *ex tunc*, in uno all'intero Piano Territoriale Paesaggistico Regionale.

L'annullamento del Piano in parola, stante la natura regolamentare delle relative disposizioni, destinate a disciplinare in via generale ed astratta l'assetto paesaggistico dell'intero territorio regionale - peraltro con efficacia prevalente rispetto alle difformi previsioni urbanistiche eventualmente adottate dagli enti locali (art. 27 comma 2 della L.R. n. 24/98) - si riverbera su tutti i provvedimenti amministrativi ancora *sub iudice* adottati in attuazione dello stesso che, come tali, ne risultano viziati (sulla natura regolamentare degli strumenti paesaggisti/urbanistici, suscettibili di ripetuta applicazione, alla stregua delle disposizioni di natura normativa, si veda, tra le tante, T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 23/10/2020, n. 728).

8. Quanto sopra in conformità a quel consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio, secondo cui "*L'efficacia retroattiva erga omnes della statuizione di annullamento della norma regolamentare trova un suo limite nei soli rapporti esauriti (in ordine ai quali la sua estensione è rimessa alla valutazione discrezionale in autotutela dell'amministrazione), mentre spiega pieni effetti riguardo ai rapporti ancora pendenti e "sub iudice"* (così Consiglio di Stato sez. VI, 03/10/2017, n. 4595).

9. Dall'annullamento, con efficacia retroattiva, della delibera del Consiglio Regionale n. 5 del 2.08.2019, pubblicata sul BURC del 20.02.2020, n. 15, con cui la Regione Lazio ha approvato il P.T.P.R., disposto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 240/2020 consegua, quindi, quale effetto immediato e diretto, il necessario annullamento del provvedimento prot. n. 25730 del 13.11.2020, con cui la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale, ha negato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, avente ad oggetto la realizzazione di una stazione radio base Wind Tre sulla Torre Fumi della Centrale Enel di Torrevaldaliga Nord (codice sito RX283), nel Comune di Civitavecchia.

10. Le spese, avuto riguardo alla peculiarità ed alla novità della *res controversa*, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento prot. n. 25730 del 13.11.2020, con cui la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria

Meridionale, ha negato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, avente ad oggetto la realizzazione di una stazione radio base Wind Tre sulla Torre Fumi della Centrale Enel di Torrevaldaliga Nord (codice sito RX283), nel Comune di Civitavecchia.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere

Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 01 MAR. 2021.
